

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 15/12/2017) 10-09-2018, n. 40223

Confisca e collegamento funzionale al reato

1. Con sentenza del 29 maggio 2017 pronunciata a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., e per quanto di residuo interesse, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano ha tra l'altro disposto, nell'ambito di procedimento penale per i reati di cui all'art. 110 c.p., art. 112 c.p., comma 1, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 260, comma 1, ed applicando la norma di cui all'art. 260, comma 4-bis D.Lgs. 152 cit., la confisca dell'impianto per stoccaggio e trattamento dei rifiuti speciali non pericolosi da utilizzare in agricoltura sito in (OMISSIS), ordinando il dissequestro di tutto quanto ulteriormente sottoposto a vincolo penale; oltre a ciò, ha tra l'altro disposto, a norma del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, art. 19, commi 1 e 2, la confisca del profitto del reato, da quantificarsi nella somma di Euro 3.433.700,00, da eseguirsi su denaro e beni ovvero utilità di proprietà della s.p.a. C.R.E. Centro Ricerche Ecologiche, il cui amministratore unico era V.R.E..

2. Avverso detto provvedimento il V. e la s.p.a. C.R.E. hanno proposto separati ricorsi per cassazione allegando peraltro un articolato e complesso motivo di impugnazione.

2.1. In particolare, il V., allegando l'interesse ad impugnare in ragione delle ripercussioni che avrebbe determinato l'ablazione del bene oggetto di confisca, ha lamentato l'errata interpretazione della norma di cui al comma 4-bis cit. ("è sempre ordinata la confisca delle cose che servono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca"), altresì lamentando che era stata anche disposta la confisca dell'impianto allorché l'art. 19 cit. ("1. Nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede. 2. Quando non è possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato") contemplasse a carico della società solamente la confisca del prezzo ovvero del profitto del reato ovvero di beni di valore equivalente.

Oltre a ciò, parte ricorrente ha osservato che l'impianto e le relative attrezzature non erano individuati dalla sentenza come cose che servono a commettere il reato, ossia

come luoghi di stoccaggio improprio ovvero di trattamento illecito dei fanghi, laddove il terreno ed il capannone industriale erano comunque di proprietà di terza società estranea al reato ed al procedimento penale, nè tali cespiti potevano essere ritenuti cose che servirono a commettere il reato.

Del pari l'intero impianto di (OMISSIS) e le attrezzature connesse erano state ritenute coinvolte nella consumazione del fatto tipico fino ad epoca successiva all'entrata in vigore della norma di cui al comma 4-bis cit. senza l'allegazione di motivazioni specifiche, atteso che nell'attività successiva al 25 febbraio 2015 l'attività di spandimento si era sviluppata fuori dall'impianto di (OMISSIS), con conseguente necessità di altrimenti delimitare la misura del vincolo, dal momento che per cose che servirono a commettere il reato dovevano intendersi gli strumenti indissolubilmente legati al profilo materiale della condotta tipica.

Infine sussisteva il vizio di motivazione al riguardo, mentre non vi era stato alcun accordo col Pubblico Ministero quanto alla confisca dell'impianto.

E' stato altresì osservato che l'ablazione di un'importante somma di denaro e del più rilevante dei suoi complessi industriali avrebbe esposto la società al rischio del fallimento, tanto più che era stato espressamente escluso il danno ambientale.

2.2. A propria volta la spa CRE ha riproposto i motivi di censura del ricorso personale, osservando che l'effetto affittivo delle misure ablatorie ricadeva comunque sulla medesima società.

3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato limitatamente alla confisca del terreno e del capannone nel quale è collocato l'impianto di (OMISSIS), dal momento che non era stata considerata la circostanza che detti cespiti erano di proprietà di terza società estranea alla vicenda, e che in proposito il provvedimento impugnato non aveva inteso prendere posizione.

Motivi della decisione

4. I ricorsi sono fondati nei termini che seguono.

4.1. In primo luogo, peraltro, va ricordato che nel procedimento previsto dall'art. 444 cod. proc. pen. il giudice non è vincolato alle richieste delle parti in tema di confisca, ma, ove le disattenda, deve indicare in modo adeguato le ragioni per le quali ha provveduto in termini difformi da quelli concordemente prospettati dal pubblico ministero e dal difensore, non potendosi estendere al punto relativo alla confisca le caratteristiche di sinteticità della motivazione tipiche delle sentenze di patteggiamento (Sez. 6, n. 54977 del 14/10/2016,

Orsi, Rv. 268740). Infatti, in detto procedimento le parti non possono vincolare il giudice con un accordo avente ad oggetto anche le pene accessorie, le misure di sicurezza o la confisca, essendo dette misure fuori dalla loro disponibilità; ne consegue che, nel caso in cui il consenso si riferisca anche ad esse, il giudice non è obbligato a recepire o non recepire per intero l'accordo, rimanendo vincolato soltanto ai punti concordati riguardanti elementi nella disponibilità delle parti (ad es. Sez. 2, n. 1934 del 18/12/2015, dep. 2016, Spagnuolo e altro, Rv. 265823).

4.1.1. Allo stesso tempo, quanto alla confisca di cui all'art. 19 cit., e per quanto possa rilevare, essa è stata sempre considerata sanzione principale, obbligatoria ed autonoma rispetto alle altre previste a carico dell'ente (cfr. Sez. U, n. 11170 del 25/09/2014, dep. 2015, Uniland spa e altro, Rv. 263680; Sez. 6, n. 19051 del 10/01/2013, Curatela Fall. Soc. Tecno Hospital s.r.l., Rv. 255255; Sez. U, n. 26654 del 27/03/2008, Fisia Italimpianti Spa e altri, Rv. 239925). Sì che, in proposito, non sussiste astrattamente alcuna duplicazione delle misure ablatorie a carico dell'ente.

4.1.2. Del pari, contrariamente ai rilievi di parte ricorrente, l'art. 260, comma 4-bis cit. ha la funzione di descrivere la tipologia delle cose oggetto della confisca (obbligatoria), individuando due classi di cose o beni: la prima, comprende le cose che servono a commettere il reato; la seconda, le cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato. Sotto lo stesso profilo lessicale, quindi, si presenta infondato quanto sostenuto, ossia che la confisca sarebbe possibile in via alternativa, avuto riguardo solamente all'una ovvero all'altra categoria.

4.2. In ogni caso, peraltro, quand'anche disattese le questioni preliminari, dovrà procedersi all'annullamento della sentenza nei termini di cui al dispositivo.

4.2.1. Vero è, infatti, che le "cose che servono a commettere il reato" sono suscettibili di confisca in funzione di evitare che la loro disponibilità possa favorire la commissione di ulteriori reati e tale prognosi va effettuata attraverso l'accertamento, in concreto, del nesso di strumentalità fra la cosa e il reato, in relazione sia al ruolo effettivamente rivestito dalla res nel compimento dell'illecito sia alle modalità di realizzazione del reato medesimo (Sez. 3, n. 20429 del 02/04/2014, Malagoli, Rv. 259631). In definitiva, quindi, va esaminata la caratterizzazione del traffico illecito, nella sua relazione con l'impianto da confiscare, tenuto altresì conto della data (29 maggio 2015) di entrata in vigore della L. 22 maggio 2015, n. 68, che detta ipotesi ha previsto, nonché della natura di stretta interpretazione delle norme incidenti sui diritti della persona.

4.2.2. Al riguardo, trattasi di impianto autorizzato al deposito di rifiuti pericolosi e non pericolosi, al trattamento ed al recupero nonché allo spandimento al suolo di rifiuti non pericolosi, quali fanghi di depurazione in agricoltura.

Se quindi va ritenuta non attendibile (nè per vero la questione è stata mai posta) la destinazione esclusiva e strutturale dell'impianto all'attività illecita, dal momento che la produzione dei fanghi era di per sè legittima e conforme alle regole, le condotte contestate si riferiscono in realtà a traffici e comportamenti in sè estranei all'operatività dell'impianto (autorizzato ad una determinazione produzione e ad un'attività lecita), laddove le condotte erano invece connesse ad alterazioni documentali ed alla creazione di una documentazione parallela di quanto sversato e trattato, rispetto ai dati ufficiali. Vi è quindi difetto di collegamento stabile ed esclusivo dell'impianto con l'attività criminosa.

4.3. Ciò non toglie, comunque, come correttamente osservato dal Procuratore generale ed a prescindere dall'assorbimento della questione, che la sentenza impugnata non abbia affrontato neppure il tema dell'appartenenza dei beni a terzo soggetto estraneo alle odierne parti ricorrenti.

5. Alla stregua dei rilievi che precedono, quindi, e tenuto conto dell'ambito della censura, va annullata senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca dell'impianto di (OMISSIS) e delle attrezzature ivi utilizzate, che esclude.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla confisca dell'impianto di (OMISSIS) e delle attrezzature ivi utilizzate, che esclude.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2018